

• COME PREDISPORRE LA DOMANDA UNICA DI PAGAMENTO

L'accesso ai benefici della pac tra vecchie e nuove regole

Inserito a cura di **Ermanno Comegna**

Il 2008 coincide con il quarto anno di applicazione della riforma di medio termine della pac.

A quattro anni di distanza dal varo delle nuove norme il sistema non si è ancora del tutto stabilizzato: ci sono novità, cambiamenti e approcci differenti rispetto al passato, anche se lo schema generale di funzionamento resta invariato.

La Guida che presentiamo in queste pagine si prefigge, per l'appunto, lo scopo di fornire utili indicazioni su come accedere ai benefici dei pagamenti diretti della pac per il corrente anno e preparare al meglio la sempre delicata fase di presentazione della domanda unica di pagamento annuale.

Presentazione anticipata

A differenza degli anni precedenti, nel 2008 le operazioni di predisposizione e presentazione della domanda iniziale sono iniziate con largo anticipo, poiché

gli organismi pagatori competenti hanno messo a disposizione, da alcune settimane, le istruzioni applicative generali, la modulistica e hanno assicurato la funzionalità delle banche dati e dei sistemi informatici di registrazione.

In passato, gli agricoltori erano costretti a concentrare la fase di compilazione delle domande nei pochi giorni a ridosso della scadenza del 15 maggio.

L'anticipo dell'avvio delle operazioni è sicuramente un fatto positivo, perché diluisce in un lasso di tempo ampio un lavoro gestionale e amministrativo che solitamente produce qualche apprensione.

C'è un secondo vantaggio che si inizierà a percepire a partire dal 2008 ed è l'effetto semplificazione che deriva dalla prima applicazione di nuove disposizioni a tal fine varate dall'Unione Europea.

Diversi sono i regolamenti a questo scopo emanati. Tra i tanti si ricordano quelli che riguardano il regime di aiuto per le colture energetiche e per la colti-



vazione di materie prime non alimentari su set aside; l'abolizione della regola dei 10 mesi per disponibilità delle superfici; l'aumento della soglia minima di aiuti richiesta in una domanda pac per dare luogo all'ammissibilità e al relativo pagamento, fissata a 100 euro a partire dal 2008 (era di 50 euro per l'anno 2007).

Poi ci sono le novità che derivano dalle variazioni temporanee o definitive introdotte dalla più recente legislazione comunitaria e nazionale in materia di regimi di aiuto.

Come non citare a tale riguardo la decisione presa lo scorso autunno di congelare per la campagna 2008-2009 (raccolti 2008) l'obbligo di lasciare a riposo i terreni.

Di un certo rilievo è pure quanto previsto dal regolamento Ce n. 1437/2007, in materia di trasparenza della pac e di conseguente pubblicazione, da parte dei Paesi membri, degli elenchi annuali e a posteriori dei beneficiari di finanziamenti provenienti dal bilancio comunitario.

A fronte di ciò, ogni Stato membro provvede a rendere accessibili al pubblico gli importi percepiti da ciascun beneficiario, sotto forma di misure previste nel primo pilastro (pagamenti diretti e misure di mercato) e nella politica di sviluppo rurale.

Le principali scadenze per la pac 2008

Termine fissato	Tipologia di scadenza
Entro il mese di aprile 2008	Pubblicazione degli ulteriori provvedimenti legislativi e amministrativi per il funzionamento della pac a livello nazionale: <ul style="list-style-type: none"> • decreti Mipaaf (modalità di accesso alla riserva nazionale, fissazione della data per la disponibilità delle superfici, ecc.); • circolari Agea (rese rappresentative per aiuto energetico e non food, accesso alla riserva nazionale, ecc.)
Entro il 15 aprile 2008	Termine entro il quale Agea comunica agli agricoltori i beneficiari i titoli provvisori per l'ortofrutta (pomodoro da industria e agrumi)
Entro il 15 maggio 2008	Termine entro il quale l'agricoltore deve presentare la domanda iniziale per l'accesso ai pagamenti diretti della pac (DUP 2008), per i seguenti aspetti: <ul style="list-style-type: none"> • utilizzo titoli disaccoppiati; • fissazione titoli provvisori ortofrutta; • accesso alla riserva nazionale; • richiesta di aiuti accoppiati
Entro il 31 maggio 2008	Termine entro il quale è necessario effettuare le semine
Entro il 31 maggio 2008	Termine ultimo per la presentazione delle domande di modifica della domanda iniziale
Entro l'11 giugno 2008	Termine del periodo di tolleranza per la presentazione della domanda iniziale. In caso di ritardata presentazione rispetto alla scadenza del 15 maggio 2008, si applica una penalità, corrispondente all'1% per ogni giorno lavorativo di ritardo
Entro il 30 novembre 2008	Termine per l'assegnazione e la comunicazione agli agricoltori beneficiari dei titoli definitivi ortofrutta

Secondo gli auspici delle istituzioni comunitarie, «l'iniziativa sulla trasparenza migliora la corretta gestione dei fondi pubblici, grazie in particolare a un maggior controllo sull'utilizzazione di tali somme». L'entrata in vigore è stata fissata dal 16-10-2007, per i contributi concessi a valere sul Fondo europeo di garanzia (pagamenti diretti e misure di mercato) e dall'1-1-2008, per quanto riguarda gli aiuti della politica di sviluppo rurale.

La condizionalità cambia

Importanti novità sono state introdotte all'inizio del 2008 sul capitolo della condizionalità. A tale proposito è stato pubblicato il regolamento Ce n. 146/2008 che può contribuire a migliorare il funzionamento del regime, senza comprometterne l'efficacia.

È stata introdotta una misura di tolleranza grazie alla quale i casi di inadempienza di minore importanza, la cui gravità, durata e persistenza non è significativa, non danno luogo alla riduzione immediata dei pagamenti diretti da corrispondere.

Inoltre, è stata prevista una norma *de minimis*, in base alla quale le riduzioni e le esclusioni di importo inferiore o pari a 100 euro per agricoltore e per anno civile non danno luogo all'applicazione della penalità sui pagamenti diretti da corrispondere.

Infine, sono state chiarite le norme sulla responsabilità in caso di infrazione ai requisiti della condizionalità, quando si verifica la cessione delle superfici agricole, durante l'anno civile al quale la domanda di aiuto si riferisce.

Il principio generale è di ritenere responsabili nei confronti dell'autorità competente l'agricoltore che presenta la domanda, fatta salva la possibilità di prendere in considerazione degli accordi privati tra le parti in causa.

La revoca dei titoli non utilizzati

Un aspetto importante sul quale vale la pena soffermarsi, visti i pericoli di essere ignorato dagli agricoltori, è l'applicazione, per la prima volta da quando è stato introdotto il disaccoppiamento, della revoca dei titoli non utilizzati per tre successive annate.

Come si è detto, il 2008 è il quarto anno di applicazione del nuovo regime dei pagamenti diretti ed è il primo al quale si applica il dispositivo della revoca dei titoli per effetto del prolungato mancato utilizzo nella domanda unica.

Gli agricoltori che sono stati poco attenti e hanno in portafoglio dei diritti mai utilizzati dal 2005 a oggi, subiranno le conseguenze di questo comportamento e perderanno i titoli a beneficio della riserva nazionale.

Si ricorda che si ha utilizzo di un titolo allorché è inserito in una domanda unica ed è abbinato a una corrispondente quantità di superficie ammissibile.

I titoli possono essere utilizzati anche in rotazione, quando il numero di ettari disponibile risulta inferiore a quello dei diritti pac. In tal modo si può evitare la revoca o, nei casi peggiori, la si limita al minimo indispensabile.

Quando alle scadenze temporali da considerare per i prossimi mesi si rimanda alla apposita *tabella*, dalla quale, oltre agli appuntamenti più importanti da annotare, si evince anche la non completa definizione del quadro normativo.

Sia il Mipaaf che Agea devono emanare ulteriori provvedimenti importanti per l'applicazione della pac.

Tra le disposizioni di maggiore rilievo si ricordano quelle relative alla gestione e all'accesso alla riserva nazionale per l'anno 2008 e la scelta del giorno da considerare per la materiale disponibilità delle parcelle agricole, in sostituzione al periodo di 10 mesi fino a oggi previsto.

Per finire, è opportuno effettuare un ripasso sul funzionamento generale del regime del pagamento unico aziendale, avvalendoci di uno schema semplificato appositamente costruito nella *figura*.

Ci sono tre diverse tipologie di titoli: ordinari, di ritiro e speciali. Per ognuna delle tre categorie valgono delle specifiche condizioni di attivazione; così, ad esempio, per l'abbinamento di quelli ordinari occorre utilizzare le parcelle agricole che

soddisfano i criteri stabiliti nell'articolo 44 del regolamento Ce n. 1782/2003, mentre per i titoli di ritiro le condizioni di ammissibilità sono sancite nell'articolo 54 dello stesso testo legislativo.

Discorso completamente diverso vale per i titoli speciali, la cui attivazione non richiede l'abbinamento alla superficie agricola, ma il mantenimento del 50% dei capi di bestiame dichiarati nel periodo di riferimento.

L'agricoltore che soddisfa le condizioni di attivazione del titolo riceve i relativi aiuti annuali.

I titoli pac che non sono utilizzati nella domanda unica rimangono dormienti, non danno luogo all'erogazione dei contributi e, dopo tre anni di mancata utilizzazione, sono sottratti dalla disponibilità dell'agricoltore e trasferiti alla riserva nazionale.

I titoli pac disaccoppiati possono essere trasferiti da un agricoltore a un altro, sia con la terra sia senza la terra.

A partire dal 2007 l'Italia ha deciso di non applicare alcun prelievo in caso di trasferimento di titoli.



Il funzionamento del regime del pagamento unico aziendale

• GLI EFFETTI DELLA HEALTH CHECK

Una profonda riforma attende la pac

Dopo appena tre anni dalla data di prima applicazione della riforma di medio termine della pac, alla fine del 2007 è iniziato un altro importante ciclo di cambiamenti che interessa il regime del pagamento unico aziendale, le misure di mercato previste nelle organizzazioni comuni per i diversi settori e la politica di sviluppo rurale.

La comunicazione, che la Commissione agricoltura ha presentato lo scorso mese di novembre, non lascia alcun margine di dubbio: sta per essere confezionata un'ennesima radicale riforma, anche se è stata camuffata con la definizione di verifica dello stato di salute (*health check*).

Alla fine del 2008 ci sarà la definizione del compromesso politico, dal 2009 le nuove disposizioni inizieranno a essere applicate, determinando importanti implicazioni a carico del settore.

Proposte e timori

Per quanto riguarda il regime dei pagamenti diretti, la Commissione propone la degressività degli aiuti a carico delle grandi aziende (plafonamento), l'aumento al 13% della modulazione obbligatoria, la progressiva abolizione dei residui regimi di aiuto che sono ancora legati alla produzione e, per finire, l'introduzione dell'aliquota uniforme di aiuto, per tutti gli agricoltori di uno stesso Stato membro (*flat rate* o regionalizzazione).

In relazione a questo ultimo aspetto, c'è da segnalare che la Commissione europea ha recentemente modificato il tiro, precisando che non intende proporre l'adozione obbligatoria e generalizzata per tutti i Paesi membri della regionalizzazione, ma vuole soltanto concedere la possibilità alle autorità regionali di rivedere le scelte effettuate nella fase di prima applicazione della riforma

del 2003 e decidere se far evolvere il regime del disaccoppiamento declinato su base storica verso il modello dell'aliquota unica.

Sono bastate queste poche anticipazioni a far scattare l'allarme presso il mondo agricolo nazionale, con particolare riferimento agli operatori impegnati nei settori di attività dove sono ancora in essere regimi di aiuto legati alla produzione, come il riso e dove il valore unitario del titolo pac è elevato, come in zootecnia.



Sul capitolo delle misure di mercato, la comunicazione della Commissione prospetta diverse fondamentali novità.

Si parla dell'abolizione del ritiro obbligatorio delle superfici agricole, della eliminazione progressiva delle restituzioni alle esportazioni e dell'abolizione dei regimi di intervento sul mercato.

Un discorso a parte merita la questione delle quote latte. L'intenzione è di non procedere a una ulteriore proroga oltre la scadenza del 31-3-2015 e di prevedere una fase transitoria di accompagnamento, tale da consentire un avvicinamento graduale alla condizione di libero mercato.

Sviluppo rurale

Infine, per quanto riguarda la politica di sviluppo rurale, gli orientamenti che si evincono dalla comunicazione ufficiale prevedono un aumento della dotazione finanziaria a scapito delle misure di mercato e dei pagamenti diretti, e un'estensione dell'ambito di applicazione degli interventi del secondo pilastro della pac, verso nuove tipologie di misure, come la gestione e la prevenzione dei rischi di mercato, la promozione delle agroenergie, la lotta ai cambiamenti climatici.

Quasi parallelamente al processo di verifica dello stato di salute della pac è in corso, a livello europeo, la revisione del bilancio generale che porterà alla individuazione di nuove priorità nella allocazione delle risorse finanziarie dell'Ue e a un diverso equilibrio tra i grandi capitoli di spesa.

Entro la fine della prossima primavera ci saranno delle prime importanti indicazioni; successivamente inizierà il negoziato politico, la cui conclusione è prevista per il 2009.

Una volta presa la decisione sull'assetto di bilancio, partirà il confronto sulle prospettive finanziarie pluriennali per il dopo 2013.

Da questi due appuntamenti sulle scelte di fondo dell'Unione Europea dipenderà il futuro della pac dal 2014 in avanti. In definitiva, la politica agricola è entrata in una fase di importanti ripensamenti. Ci sarà un primo cambiamento che inizierà dal 2009, con l'applicazione delle decisioni della *health check*, cui ne seguirà un altro a decorrere dal 2014.

La verifica dello stato di salute (*health check*) della pac

Tipo di verifica	Contenuti
Verifiche generali per tutti i settori	<ul style="list-style-type: none"> • Possibile introduzione del plafonamento degli aiuti: si parla di una aliquota di riduzione progressivamente crescente al crescere dei pagamenti diretti • Modifiche al regime di condizionalità, ci potrebbe essere una semplificazione, ma senza ridurre l'efficacia della misura • Aumento della percentuale di modulazione obbligatoria: è stata avanzata l'ipotesi di aumento dal 5% al 13% • Revisione del regime del pagamento unico aziendale: è probabile si arrivi alla eliminazione degli aiuti accoppiati e si prospetta la generalizzazione della regionalizzazione (<i>flat rate</i>)
Verifiche settoriali per il latte	<ul style="list-style-type: none"> • Possibile aumento delle quote nazionali • Decisione sul futuro delle quote, con la cessazione del regime al 2015 e con una fase transitoria di avvicinamento (atterraggio morbido) • Verifica delle misure di mercato (regime di intervento, restituzioni alle esportazioni, ecc.) e decisioni sul loro mantenimento o meno
Politica di sviluppo rurale	<ul style="list-style-type: none"> • Aumento della dotazione finanziaria • Estensione dell'ambito di applicazione alla gestione dei rischi di mercato, alle agroenergie e ai cambiamenti climatici

• PAGAMENTO UNICO AZIENDALE

La ricognizione preventiva

La prima volta del settore ortofrutticolo

Dal 2008 inizia l'applicazione della riforma della pac per il settore della frutta e degli ortaggi.

L'approdo finale è il disaccoppiamento totale degli aiuti dalla effettiva produzione. Per limitare al minimo i contraccolpi sulla filiera ci sarà una fase transitoria, durante la quale, per alcuni comparti produttivi, sarà ancora in vigore il sistema degli aiuti accoppiati.

Prosegue, invece, anche se con molte sostanziali modifiche, il regime di sostegno a favore degli ortofrutticoli destinati al consumo fresco, basato sull'azione di programmazione e di gestione del mercato e della produzione da parte delle organizzazioni di produttori (op) e sul cofinanziamento dell'Unione Europea dei programmi operativi.

Il regime del pagamento unico aziendale entra in scena con delle differenze

notevoli, in funzione dei prodotti considerati. La situazione è brevemente riassunta di seguito.

- Per il pomodoro da industria si inizia dal 2008, in forma parziale (50% della dotazione finanziaria prevista), per poi passare al disaccoppiamento totale dal 2010.
- Per gli agrumi non è prevista alcuna fase transitoria: si inizia dal 2008, direttamente con il disaccoppiamento totale.
- Pere e pesche destinate alla trasformazione vedranno una fase di transizione di 3 anni, nel corso del quale tutti gli aiuti saranno legati alla produzione. Dal 2011 sarà attuato il disaccoppiamento totale.
- Per le prugne lo schema prescelto è simile a quello di pere e pesche, con l'unica differenza che dal 2011 al 2012 il disaccoppiamento sarà al 25%, per poi diventare totale al 100% solo dal 2013.

In questo momento i produttori di pomodoro da industria e di agrumi sono impegnati nella ricognizione preventiva per la determinazione e l'assegnazione dei titoli pac disaccoppiati.

I coltivatori interessati, ovvero coloro che rientrano tra le categorie beneficiarie e che, nella banca dati Agea, risultano essere stati destinatari di aiuti alla trasformazione nel periodo storico di riferimento (2006 o 2005 per gli agrumi trasformati e 2004-2006 per il pomodoro da industria) e i coltivatori che hanno partecipato alla ricognizione preliminare delle superfici ortofrutticole, gestito dagli organismi pagatori, tra la seconda metà del 2007 e le prime settimane del 2008, hanno ricevuto la comunicazione con i dati provvisori da cui si parte per il calcolo dei titoli.

Ora, i potenziali beneficiari hanno due possibilità: confermare quanto comunicato da Agea, oppure chiedere di riconsiderare la loro posizione, per tener conto di cause di forza maggiore o circostanze eccezionali e per registrare le trasformazioni aziendali avvenute durante e dopo il periodo di riferimento (ad esempio, un cambio di denominazione dell'azienda, o una successione).

La riforma della pac nel settore dell'ortofrutta

	Pomodoro da industria	Agrumi	Altra frutta per la trasformazione industriale
Periodo transitorio prima del disaccoppiamento totale	Per 3 anni, dal 2008 al 2010	Applicazione immediata del disaccoppiamento totale	<ul style="list-style-type: none"> • Per 3 anni, dal 2008 al 2010, per le pere e le pesche • Per 5 anni, dal 2008 al 2012 per le prugne
Massimale finanziario per gli aiuti accoppiati	50% del totale, corrispondenti a 91,98 milioni di euro	Nessun massimale finanziario per gli aiuti accoppiati	<ul style="list-style-type: none"> • Il 100% per le pere e le pesche, fino al 2010, corrispondenti a 8,5 milioni di euro • Per le prugne, il 100% fino al 2010 (1,1 milioni di euro) e il 75% dal 2011 al 2012 (0,85 milioni di euro)
Modalità di erogazione degli aiuti accoppiati transitori	L'aiuto è concesso sotto forma di premio per superficie, a favore dei coltivatori che, tramite una op, sottoscrivono un contratto o un impegno di conferimento con l'industria di trasformazione. Per il 2008, l'importo indicativo dell'aiuto per ettaro è di 1.300 euro	Non sono previsti aiuti accoppiati transitori	L'aiuto è concesso sotto forma di premio per superficie, a favore dei coltivatori che, tramite una op, sottoscrivono un contratto o un impegno di conferimento con l'industria di trasformazione
Beneficiari degli aiuti disaccoppiati	I produttori storici che hanno coltivato il pomodoro da industria e sono stati destinatari dei relativi aiuti, nel periodo di riferimento 2004-2006	Tutti i produttori di agrumi che hanno commercializzato nel 2006 (in caso di trasformazione si prende in considerazione anche il 2005)	I produttori storici che hanno coltivato pere, pesche e prugne per la trasformazione industriale e sono stati destinatari dei relativi aiuti, nel periodo di riferimento 2004-2006
Modalità di calcolo dei titoli pac disaccoppiati	Sulla base della media triennale della produzione ammessa a premio	Sulla base della superficie di agrumi coltivata nel 2006. Il 66% della dotazione finanziaria è ripartita sull'intera superficie ammissibile a livello nazionale. Il rimanente 33% è riservato ai produttori di agrumi che hanno consegnato alla trasformazione industriale	Sulla base della media triennale della produzione ammessa a premio

Nel caso un agricoltore beneficiario dei titoli disaccoppiati per gli agrumi e per il pomodoro da industria non avesse ricevuto la comunicazione da parte di Agea, si deve mettere in contatto con l'organismo pagatore di riferimento, o recarsi al proprio Caa, per chiedere di partecipare alla ricognizione preventiva e recuperare i propri dati di riferimento, a partire dai quali si procede al calcolo dei titoli provvisori.

Fissazione dei titoli

Entro il prossimo 15 aprile Agea trasmetterà ai beneficiari dei diritti pac disaccoppiati una seconda comunicazione con l'indicazione dei titoli provvisori assegnati. A questo punto, gli agricoltori devono procedere alla fissazione ed eventualmente al primo utilizzo dei titoli, presentando una domanda unica di pagamento annuale, entro la scadenza del 15 maggio prossimo.

In questa occasione, i produttori di agrumi e di pomodoro da industria che soddisfano le condizioni di accesso, contenute in un decreto ministeriale di prossima pubblicazione, presentano la domanda di partecipazione alla riserva nazionale.

I titoli definitivi saranno conteggiati da Agea durante i mesi estivi e comunicati ai soggetti interessati entro il 15 agosto, se le date stabilite fossero rispettate; altrimenti, come è avvenuto per gli altri settori entrati nella logica del disaccoppiamento, la comunicazione finale avverrà alla fine del mese di novembre.

Oltre a seguire le fasi dell'avvio del disaccoppiamento, le quali presentano sempre qualche difficoltà e vanno gestite con molta cura per evitare errori nella determinazione e nella assegnazione dei titoli che poi sono difficili da correggere, i produttori di pomodoro da industria devono prestare attenzione anche alle disposizioni nazionali per l'erogazione dell'aiuto per superficie, riferito alla coltivazione del 2008.

Il decreto ministeriale, contenente le modalità di gestione della componente accoppiata degli aiuti, è stato emanato il 31-1-2008.

La data ultima per la sottoscrizione dei contratti e degli impegni di conferimento tra una organizzazione di produttori che rappresenta l'agricoltore e un primo trasformatore è stata fissata al 15-3-2008.

La circolare Agea, sulle istruzioni applicative per l'accreditamento del primo trasformatore e per la presentazione dei contratti, è uscita in data 25-2-2008.

In questa fase, i produttori di pere, pesche e prugne per la trasformazione non devono preoccuparsi della determinazione e della assegnazione dei titoli disaccoppiati. Le relative procedure saranno attivate da Agea tra la fine del 2010 e le prime settimane del 2011.

Ora, invece, tali produttori devono acquisire dimestichezza con il sistema

degli aiuti transitori accoppiati alla produzione che è in fase di elaborazione da parte del Mipaaf.

Il regime transitorio è basato su un aiuto alla superficie, erogato a favore del coltivatore facente parte di una op e determinato sulla base di un contratto di coltivazione sottoscritto con l'industria. •

• CON LA RIFORMA DELL'OGM ORTOFRUTTA

Semplificate le regole sull'articolo 51

Il funzionamento dell'articolo 51 del regolamento Ce n. 1782/2003 è sempre stato un aspetto non semplice da affrontare, per una certa ambiguità della disposizione e la conseguente ambiguità di interpretazione.

Nel 2008 le regole sull'uso delle parcelle agricole che sono utilizzate nella Domanda unica in abbinamento a un diritto disaccoppiato sono cambiate e c'è stata una certa semplificazione.

Alla base del cambiamento c'è la riforma della politica di sostegno a favore del settore ortofrutticolo. L'articolo 51 discrimina tra due tipologie di coltivazioni: quelle ammesse in abbinamento a un diritto disaccoppiato e quelle dove l'abbinamento è vietato.

Nel 2008 è vietato l'uso del suolo di seguito specificato:

- patate da consumo;
- vivai;
- colture permanenti, ad eccezione delle piante di olive e degli agrumi;
- colture forestali;
- uso non agricolo.

Di contro, nel 2008 è consentito coltivare su un ettaro di superficie agricola dichiarato nella domanda unica e abbinato a un titolo ordinario quanto segue:

- seminativi;
- pascolo permanente;
- oliveti;
- agrumeti.

Le regole sull'uso del suolo cambieranno ancora nel 2009 (ingresso della vite tra le colture ammissibili) e dal 2011, quando diventeranno eleggibili anche i vivai, le patate e gli alberi da frutto. •

• NON ANCORA DEFINITE LE REGOLE PER IL 2008

L'accesso alla riserva attende istruzioni

Tutti gli anni, gli agricoltori che soddisfano gli specifici requisiti stabiliti nella normativa vigente possono presentare la domanda di accesso alla riserva nazionale e ricevere gratuitamente dei titoli disaccoppiati, in modo da costituire *ex novo* o completare la dotazione in termini di portafoglio diritti.

Ogni anno, prima della scadenza per la presentazione della Domanda unica di pagamento, sono emanati due provvedimenti che forniscono le istruzioni per l'accesso alla riserva nazionale. Dapprima esce il decreto dirigenziale Mipaaf contenente le condizioni tecniche, che gli agricoltori potenzialmente beneficiari devono prendere in consi-



derazione prima di presentare la domanda.

Subito dopo ci pensa l'Agea a emanare la circolare applicativa, sulle modalità e sulle condizioni di accesso alla riserva nazionale.

Per le domande da presentare a valere sul 2007, il decreto Mipaaf è stato firmato il 28 marzo; mentre la circolare Agea porta la data del 10 maggio successivo.

È pertanto prevedibile che, per le domande a valere sul 2008, ci sia bisogno ancora di qualche settimana, prima della loro pubblicazione ufficiale.

Tipologie di accesso

Sulla base dell'esperienza degli anni passati, si può ritenere che, per l'anno 2008, sono a disposizione 10 diverse forme di accesso alla riserva nazionale.

Di queste, 6 sono riservate a tutti gli agricoltori che soddisfano i requisiti stabiliti, mentre le rimanenti 4 sono disponibili esclusivamente per gli agricoltori impegnati nei settori che entrano per la prima volta quest'anno nel regime del pagamento unico aziendale e cioè il pomodoro da industria e gli agrumi.

Per effetto dell'avvio del disaccoppiamento in questi due nuovi settori, nel 2008 ci si aspetta un numero più elevato di domande di accesso alla riserva nazionale rispetto a quanto è accaduto nell'anno precedente.

Inoltre, l'aumento del numero delle fattispecie di accesso alla riserva nazionale fa in modo che il decreto dirigenziale Mipaaf e la successiva circolare applicativa Agea, entrambe in via di predisposizione, risultino quest'anno più corposi rispetto al 2007.

Per quanto riguarda le condizioni che portano all'accesso alla riserva nazionale in *tabella* abbiamo indicato i requisiti che devono essere soddisfatti per ciascuna fattispecie e gli agricoltori che potenzialmente potrebbero essere interessati.

Le indicazioni fornite devono essere considerate di natura orientativa e andranno verificate nelle prossime settimane alla luce di quanto contenuto nei provvedimenti in via di emanazione. ●

Condizioni di accesso alla riserva nazionale per il 2008

Fattispecie per l'accesso	Condizioni di ammissibilità	Agricoltori interessati
Nuovi agricoltori	<ul style="list-style-type: none"> • Agricoltori che hanno iniziato dopo il 31/12/2002 o nel 2002, ma senza ricevere i pagamenti diretti; • che non hanno svolto attività agricola nei 5 anni precedenti l'avvio della nuova attività; • con una superficie ammissibile superiore a 1 ha; • che presentano la domanda di accesso alla riserva per la prima volta nel 2008. 	Tutti gli agricoltori che soddisfano i requisiti fissati
Agricoltori con superfici sottoposte a programmi di ristrutturazione e/o di sviluppo	<ul style="list-style-type: none"> • Agricoltore che nel periodo di riferimento disponeva di terreni, oggi ammissibili al regime di pagamento unico aziendale, sottoposti a una forma di pubblico intervento che ne ha impedito l'utilizzo ai fini della richiesta dei premi comunitari. 	Tutti gli agricoltori che soddisfano i requisiti fissati
Allineamento alle medie regionali	<ul style="list-style-type: none"> • Nuovi agricoltori e agricoltori con superfici sottoposte a programmi di ristrutturazione e/o di sviluppo, che soddisfano i requisiti indicati nelle due righe precedenti per l'accesso alla riserva nel 2008; • i quali già possiedono dei titoli all'aiuto, il cui valore è inferiore alla media regionale. 	Tutti gli agricoltori che soddisfano i requisiti fissati
Agricoltori che dichiarano un numero di ettari inferiore	<ul style="list-style-type: none"> • Agricoltori con superfici potenzialmente ammissibili al regime del pagamento unico aziendale, per l'utilizzo dei titoli ordinari, ma non ammissibili perché sottoposte a una forma di pubblico intervento; • Agricoltori con numero di titoli dichiarati nella Domanda unica superiore al numero di ettari ammissibili a disposizione. 	Tutti gli agricoltori che soddisfano i requisiti fissati
Acquisto di terreni dati in locazione	<ul style="list-style-type: none"> • L'acquisto deve essere avvenuto entro il 15 maggio 2004; • Il contratto di affitto è scaduto dopo il 30 aprile 2007; • La superficie ammissibile è superiore a 1 ha. 	Tutti gli agricoltori che soddisfano i requisiti fissati
Provvedimenti amministrativi e decisioni giudiziarie	<ul style="list-style-type: none"> • Agricoltori che hanno risolto un contenzioso con la pubblica amministrazione, per una controversia relativa al periodo di riferimento; • agricoltori per il quale il provvedimento amministrativo o la decisione giudiziaria è relativa a un contenzioso tra le parti. 	Tutti gli agricoltori che soddisfano i requisiti fissati
Trasferimento di terre date in affitto	<p>Devono essere soddisfatte contemporaneamente le seguenti condizioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • L'agricoltore ha acquistato, ereditato o affittato una superficie agricola, concessa in affitto a terzi durante il periodo di riferimento; • da un altro agricoltore, morto o andato in pensione; • da un agricoltore dal quale ha titolo di ricevere l'azienda nell'ambito di una successione effettiva o anticipata. 	Solo gli agricoltori impegnati nei settori dove il disaccoppiamento si applica dal 2008 (pomodoro da industria e agrumi)
Investimenti in capacità produttiva	<ul style="list-style-type: none"> • Agricoltori che hanno eseguito degli investimenti per l'incremento della capacità produttiva, sotto forma di acquisto di terreno ammissibile, affitto di terreno ammissibile con contratto superiore a 5 anni, messa a dimora di agrumi; • gli investimenti sono avvenuti dopo il 2006 e prima di una data da individuare a cura del Mipaaf. 	Solo gli agricoltori impegnati nei settori dove il disaccoppiamento si applica dal 2008 (pomodoro da industria e agrumi)
Locazione di terreni	<ul style="list-style-type: none"> • Agricoltori con contratti di affitto di superficie ammissibile, di durata almeno quinquennale, a condizioni non modificabili, stipulati dopo il periodo di riferimento, ed entro una data da individuare a cura del Mipaaf. 	Solo gli agricoltori impegnati nei settori dove il disaccoppiamento si applica dal 2008 (pomodoro da industria e agrumi)
Riconversione della produzione	<ul style="list-style-type: none"> • Agricoltore che ha partecipato a programmi nazionali di riorientamento della produzione nel corso del periodo di riferimento (esempio estirpazione di agrumeto per motivi di ordine fitosanitario). 	Solo gli agricoltori impegnati nei settori dove il disaccoppiamento si applica dal 2008 (pomodoro da industria e agrumi)

• PAGAMENTI SUPPLEMENTARI

Regole immutate per gli aiuti dell'art. 69

I pagamenti supplementari previsti nell'articolo 69 del regolamento Ce n. 1782/2003 saranno attuati, nella corrente annata, con le stesse modalità previste per il passato, nonostante i ripetuti tentativi promossi dalle istituzioni per modificare i criteri di gestione del plafond finanziario.

I pagamenti supplementari previsti nell'ambito dell'articolo 69 sono utilizzati sotto forma di aiuti settoriali specifici, la cui finalità è quella della valorizzazione ambientale e del miglioramento della qualità e della commercializzazione dei prodotti.

I settori che beneficiano dei pagamenti supplementari sono:

- i seminativi, con 141 milioni di euro di dotazione finanziaria e un importo del premio pagato che si attesta attorno ai 50 euro/ha, in base all'esperienza degli anni passati;
- lo zucchero, con circa 10 milioni di euro e un contributo che, per il 2008, si può stimare attorno ai 150 euro/ha;
- le carni bovine con un massimale di 28,7 milioni di euro e un premio pari a 25 euro/capo circa;
- le carni ovicaprine, con un massimale di 8,7 milioni di euro e un premio di 1,3 euro/capo.

Nel complesso, la dotazione finanziaria disponibile per gli aiuti supplementari stabiliti nell'articolo 69 ammontano, per l'anno 2008, a circa 190 milioni di euro.

Le condizioni da rispettare

Per l'accesso ai pagamenti supplementari non è necessario disporre dei titoli disaccoppiati. Ogni agricoltore che rispetta le condizioni previste nella normativa nazionale può chiedere l'erogazione dei contributi, formulando una specifica richiesta in tal senso, nell'ambito della Domanda unica di pagamento annuale.

I coltivatori di seminativi, di barbabietola da zucchero, gli allevatori di bovini da carne e di capi ovini e caprini devono soddisfare le condizioni di ammissibilità che sono state individuate nel decreto ministeriale n. 2026 del 24-9-2004 e nel decreto n. 256 dell'8-4-2006.

Per quanto riguarda i seminativi ci sono quattro diverse possibilità per richiedere, su una singola parcella agricola e per una specifica annualità, l'aiuto supplementare dell'articolo 69.

Le quattro opzioni sono: coltivazione di grano duro, coltivazione di grano tenero, coltivazione di mais e adozione di un avvicendamento tra colture miglioratrici e colture depauperanti per almeno un biennio.

Per il frumento duro, quello tenero e il mais è necessario impiegare la semente certificata.

In caso di avvicendamento sulla stessa parcella sono considerate colture depauperanti i cereali a paglia, mentre sono classificate come colture miglioratrici e da rinnovo gli altri cereali (tipo il mais),

Applicazione dell'articolo 69 in Italia nel 2007

Settore	Dotazione finanziaria disponibile (000 euro)	Quota (%) rispetto al plafond complessivo di settore per i pagamenti diretti	Premio unitario corrisposto (euro/ha o euro/capo)
Seminativi	141.712	8	50,70
Carne bovina	28.674	7	-
Carne ovina e caprina	8.665	5	1,44
Bietole	8.160	8	118,74
Totale	187.211	-	-

le proteiche, le oleaginose, la barbabietola da zucchero e le piante da fibra.

Ci sono, inoltre, altre colture, tipo il tabacco, le foraggere, le superfici disattivate, non coltivate e a set aside obbligatorio, che sono assimilate a colture miglioratrici o da rinnovo e, quindi, utilizzabili per l'avvicendamento, ma nell'anno in cui si dichiara questo tipo di utilizzo del terreno l'agricoltore non riceve il pagamento supplementare. •

• DISPONIBILITÀ DELLE SUPERFICI

Abolita la regola dei 10 mesi

Dal 2008 va in pensione la regola che obbliga gli agricoltori a dimostrare la materiale disponibilità, per un periodo minimo di 10 mesi, delle superfici agricole sulle quali abbiano un titolo pac e chiedono un pagamento disaccoppiato.

Tale condizione comporta due svantaggi: ostacola il mercato fondiario e impone un lavoro amministrativo supplementare per l'agricoltore e per le autorità nazionali competenti in materia di gestione della pac. Per ovviare a ciò, è stato pubblicato, sulla *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione Europea del 21-2-2008, il regolamento n. 146/2008, con il quale la regola dei 10 mesi è stata cancellata.

In sostituzione, gli Stati membri devono indicare una data, non successiva a quella di presentazione delle domande di modifica, nella quale la parcella agri-



cola dichiarata deve essere a disposizione dell'agricoltore.

In tal modo ci si assicura che non siano presentate domande doppie per le stesse superfici e, nello stesso tempo, si limitano gli oneri dal punto di vista burocratico e amministrativo. Nelle prossime settimane il Mipaaf dovrà emanare un provvedimento nazionale con il quale recepisce quanto disposto dal recente regolamento Ue e fissa la data unica per la disponibilità delle parcelle. •

• TANTE LE MODALITÀ DI MOVIMENTAZIONE

Trasferimento titoli, un'operazione delicata

Sono molteplici le possibili modalità attraverso le quali un titolo viene movimentato da un soggetto a un altro. La forma più diffusa è quella che prevede la libera trattativa tra due operatori per il passaggio, in modo oneroso, temporaneo o definitivo, di una parte o dell'intero portafoglio titoli in carico al soggetto cedente. Tra le operazioni più diffuse si ricordano la compravendita di titoli pac disaccoppiati senza terra e l'affitto di superfici agricole, unitamente ai diritti che sono ivi maturati.

Ci sono altresì delle operazioni di trasferimento che non sono la conseguenza di un negoziato tra le parti, ma avvengono per effetto di una trasformazione della denominazione o della conduzione aziendale. È questo il caso, ad esempio, delle successioni nella gestione di una data unità produttiva, oppure delle trasformazioni di società agricole in ditta individuale e viceversa.

Le regole

Numerose sono le regole generali per il trasferimento dei titoli; tra le tante è opportuno ricordare quelle più importanti, che sono di seguito riportate e brevemente descritte.

Il trasferimento può essere perfezionato solo dopo la fissazione definitiva

dei titoli. Pertanto, oggi, possono essere commercializzati i titoli storici generati per effetto della produzione di seminativi, di barbabietole da zucchero, di olio d'oliva, di produzioni zootecniche e di altri settori già entrati a pieno nella logica del disaccoppiamento.

Per quanto riguarda, invece, il trasferimento dei titoli dell'ortofrutta, è necessario attendere il momento della fissazione, che avverrà dopo il prossimo 15 maggio.

In questa fase, di primo ingresso nel regime del pagamento unico aziendale, è possibile solo trasferire i dati di riferimento per l'ortofrutta, che sono stati oggetto di comunicazione nell'ambito della ricognizione preventiva, dall'agricoltore storico che li ha maturati a favore di un altro soggetto oggi attivo.

Questo tipo di operazione è possibile solo per alcune specifiche casistiche, come la successione effettiva o anticipata, la scissione, la fusione e la modifica dello stato giuridico e della denominazione dell'azienda.

In caso di affitto di titoli con terra deve essere stipulato un contratto di locazione mediante sottoscrizione autenticata.

L'autentica delle firme non è necessaria, ove il contratto sia stato perfezionato attraverso un accordo in deroga. La vendita di titoli senza terra deve essere

effettuata con uno specifico atto, con la sottoscrizione autenticata.

I contratti di trasferimento devono essere comunicati all'organismo pagatore competente, entro 10 giorni dalla sottoscrizione. Le richieste di trasferimento sono convalidate da Agea-coordinamento entro i 15 giorni successivi alla data di accettazione della domanda.

Per la convalida del trasferimento si applica il principio del silenzio assenso.

Pertanto ai fini del perfezionamento di un trasferimento di titoli da utilizzare nell'ambito della domanda unica di pagamento annuale del 2008 è necessario che la comunicazione sia effettuata e accettata da Agea entro il prossimo 30 aprile. In tal caso la convalida avviene prima del 15 maggio e i titoli oggetto di movimentazione possono essere inseriti nella domanda unica in via di compilazione.

I titoli il cui trasferimento si chiude dopo il 15-5-2008 non potranno essere dichiarati nella prossima domanda unica, ma dovranno essere utilizzati nel 2009.

In base alle disposizioni nazionali emanate a inizio 2007 non si applica alcuna trattenuta in caso di trasferimento dei titoli. Inoltre, i titoli possono liberamente essere commercializzati sull'intero territorio nazionale, senza alcuna limitazione geografica, anche tra regioni omogenee diverse.

Le fasi del trasferimento

In conclusione, di seguito, si procede a indicare i fondamentali passaggi da tenere presenti, ogni qualvolta è necessario portare a termine un'operazione di trasferimento dei titoli.

La prima cosa da fare è la ricerca di un accordo tra le parti. A tale riguardo è necessario precisare l'oggetto del trasferimento (numero di titoli e loro categoria) e il periodo della prima decorrenza del trasferimento e l'esistenza della documentazione giustificativa sottostante al trasferimento.

Una volta verificata l'esistenza della volontà di scambiare i titoli, si passa all'individuazione della fattispecie di trasferimento da utilizzare. A tale proposito è di aiuto la circolare Agea n. 230 del 6-4-2007, nella quale sono elencate oltre 70 possibili modalità di movimentazione dei titoli raggruppate in fattispecie omogenee.

Infine, l'ultima fase per gestire un'operazione di trasferimento è la compilazione del modulo di domanda, con la preventiva raccolta della documentazione giustificativa e con l'acquisizione della firma dei contraenti.

I passaggi fondamentali per il trasferimento dei titoli pac disaccoppiati

Fase	Aspetti da seguire
Fase preliminare: accertamento della volontà delle parti allo scambio dei titoli	<ul style="list-style-type: none"> • Individuare con precisione l'oggetto del trasferimento (tipologia di titoli, numero, valore); • accertare l'esistenza della volontà delle parti a perfezionare lo scambio; • individuare il periodo di decorrenza dello scambio; • individuare il tipo di documentazione giustificativa necessaria per la domanda formulare di trasferimento; • definire le condizioni economiche dello scambio.
Fase intermedia: individuazione della fattispecie del trasferimento	<ul style="list-style-type: none"> • La circolare Agea del 6-4-2007, riporta la lista di tutte le possibili fattispecie di movimentazione titoli che sono ammesse, specificando le caratteristiche di ognuna, la documentazione giustificativa necessaria, le condizioni e i requisiti vincolanti per lo scambio.
Fase finale: preparazione della domanda di trasferimento, con i relativi documenti giustificativi	<ul style="list-style-type: none"> • Compilare i moduli della domanda di trasferimento; • acquisire le firme dei contraenti; • allegare i documenti giustificativi; • trasmettere all'organismo pagatore entro i 10 giorni dalla stipula dell'atto.

• RIDOTTI ALCUNI ONERI BUROCRATICI

Novità per set aside e colture energetiche

Nel 2008 ci sono importanti novità che riguardano l'utilizzo dei titoli di ritiro e la produzione di colture a uso energetico e per ottenere materie prime destinate a impiego non alimentare come illustrato anche su *L'Informatore Agrario* n. 9/2008, al quale si rimanda per i necessari approfondimenti.

Set aside

Per quanto riguarda il set aside la novità consiste nel congelamento, limitato al raccolto 2008, dell'obbligo a carico degli agricoltori di effettuare il ritiro dalla produzione. Pertanto, le superfici ammissibili che saranno utilizzate in abbinamento ai diritti di ritiro, nella Domanda unica per il 2008, possono essere normalmente oggetto di coltivazione, anche per ottenere materie prime da destinare all'uso zootecnico e alimentare umano.

Rimangono in vigore le altre disposizioni valide in materia di utilizzo annuale dei diritti di ritiro. In particolare essi devono essere utilizzati con precedenza, rispetto a quelli ordinari e l'abbinamento può essere effettuato esclusivamente sulle superfici agricole che sono ammissibili per il riposo obbligatorio.

Va ricordato che, sono considerati ammissibili all'utilizzo con i titoli di ritiro le superfici rimboschite o sottratte dalla produzione in applicazione a una delle misure dello sviluppo rurale, previste nel regolamento Ce n.1257/1999.

Infine, è opportuno ricordare quanto di recente precisato dalla Commissione europea in merito agli adempimenti da rispettare in caso di coltivazione su terreni ritirati dalla produzione, per finalità non alimentare, per i raccolti dell'anno 2008. In tali casi, continuano a essere valide tutte le disposizioni vigenti, quali l'obbligo del contratto e il raggiungimento della resa minima rappresentativa.

Colture energetiche

La seconda novità che vale la pena evidenziare riguarda le nuove disposi-

zioni applicative riferite all'accesso al regime di aiuto per le colture energetiche e alla coltivazione di materie prime agricole su terreni ritirati dalla produzione per una destinazione di tipo non alimentare.

Si tratta di regimi produttivi regolati da specifiche condizioni, la cui finalità è quella di evitare frodi e speculazio-

ni, finalizzate al solo accesso all'aiuto comunitario. Da qui l'introduzione di alcune specifiche regole e condizioni, come la sottoscrizione di un contratto con un primo trasformatore o un collettore, la dichiarazione della produzione energetica o non alimentare che si intende realizzare nella Domanda unica, l'accreditamento degli operatori.

Grazie ai nuovi provvedimenti emanati, dal 2008 le condizioni da rispettare per le colture energetiche e per le materie prime non food coltivate sul set aside sono state sostanzialmente semplificate, in maniera da ridurre gli oneri amministrativi e burocratici che gravano a carico degli operatori economici e delle competenti autorità nazionali.

• PAGAMENTI IN FUNZIONE DELLE SCELTE CULTURALI

Ampliato il ventaglio degli aiuti accoppiati

Gli agricoltori non devono dimenticare, che oltre agli aiuti slegati dalla produzione in campo, ci sono ancora una serie di pagamenti che sono concessi in virtù delle scelte culturali che sono effettuate durante l'annata.

Anzi, con il 2008 il ventaglio degli aiuti accoppiati è cresciuto, per effetto dell'entrata in vigore della riforma della pac nel settore della frutta e degli ortaggi.

I pagamenti settoriali si configurano, in genere, come aiuti per superficie, ma non mancano i sistemi di aiuto legati ancora alle effettive quantità prodotte.

Fanno parte della prima categoria i pagamenti per superficie del grano duro, del riso, delle colture proteiche, della frutta in guscio, delle colture energetiche, del pomodoro da industria e della frutta per la trasformazione industriale.

Rimangono ancora legati ai volumi prodotti e commercializzati gli aiuti specifici per le sementi, i foraggi essiccati, il tabacco e le bietole.

Tutti gli agricoltori possono presentare una domanda per accedere agli aiuti accoppiati, anche coloro che non dispongono di titoli pac e non sono stati coltivatori storici.

I pagamenti accoppiati alla produzione

Tipo di pagamento	Importo dell'aiuto e massimali
Premio qualità del frumento duro	40 euro/ha, soggetto a massimale nazionale
Piante proteiche	55,57 euro/ha, soggetto a massimale europeo
Riso	453 euro/ha, soggetto a massimale nazionale
Frutta a guscio	241,50 euro/ha, soggetto a massimale nazionale
Sementi	Aiuto differenziato per prodotto, soggetto a massimale nazionale
Foraggi essiccati	33 euro/t, soggetto a massimale nazionale
Tabacco	Differenziato in base alla varietà, soggetto a massimale nazionale
Barbabietola da zucchero	39,86 euro/t, soggetto al rispetto della quota zucchero nazionale
Pomodoro da industria	1.300 euro/ha, soggetto a massimale nazionale
Pere, pesche e prugne per la trasformazione	Da stabilire
Aiuto per le colture energetiche	45 euro/ha, soggetto a massimale europeo